

BOZZE DI STAMPA

10 ottobre 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano (824)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo

1.2

PATUANELLI, MAIORINO, CASTELLONE, LOPREIATO, PIRRO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

1.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.4

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

1.100

UNTERBERGER, CATTANEO, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Sopprimere l'articolo.

1.7

LOPREIATO, PIRRO, MAIORINO, UNTERBERGER

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «da tre mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni».

«Art. 2

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri».

«Art. 3

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono, in fine, aggiunte le seguenti: «o a una gestazione per altri».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.8

CASTELLONE, LOPREIATO, MAIORINO, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.9

CASTELLONE, LOPREIATO, MAIORINO, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.10

BILOTTI, MAIORINO, PIRRO, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di adozioni)

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è, in fine, aggiunto il seguente: «8-*bis*. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da gestazione per altri o da fecondazione assistita di tipo eterologo.».

2. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. In ogni caso, la violazione del divieto di gestazione per altri di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di gestazione per altri all'estero.»»

1.11

CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

«1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)

1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.

2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della norma-

tiva dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.

3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.

4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.

5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.

6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla."».

1.12

MAIORINO, CASTELLONE, LOPREIATO, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie maggiorienni coniugate o conviventi o unite civilmente o persone singole. I soggetti di cui al periodo precedente devono essere in età potenzialmente fertile e viventi.».

1.13

BILOTTI, LOPREIATO, MAIORINO, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)

1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 del codice civile."».

1.15

LOPREIATO, PIRRO, CASTELLONE, MAIORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione,»».

1.16

CASTELLONE, MAIORINO, LOPREIATO, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «surrogazione di maternità» sono sostituite dalle seguenti: «gestazione per altri»».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.17

BILOTTI, MAIORINO, PIRRO, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.»».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

CASTELLONE, MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO, PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della gestazione per altri praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi

per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

la minaccia di una sanzione penale "universale" potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

il legislatore non può non tener conto, quindi, della necessità di regolamentare lo stato giuridico del figlio nato da tali tecniche, sebbene non consentite nel nostro ordinamento, in quanto l'esistenza del divieto non può arrecare nocimento al minore incolpevole;

come emerge dalla più recente prassi della giurisprudenza di Strasburgo, il riconoscimento del rapporto di filiazione è ineludibile, in quanto l'interesse superiore del minore include anche il riconoscimento legale fondamentale per le persone responsabili di crescerlo, soddisfare e assicurare il suo benessere, nonché per la possibilità di vivere ed evolversi in un ambiente stabile», perciò questa impossibilità assoluta di riconoscerlo è incompatibile con l'interesse supremo del minore «che richiede almeno una considerazione di ogni situazione nelle particolari circostanze che lo caratterizzano».

L'incertezza giuridica che deriva dalla mancanza del riconoscimento dello *status filiationis* del minore, secondo la Corte di Strasburgo, costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della sua vita privata, con conseguente violazione dell'art. 8 della CEDU, in quanto gli interessi del nato non possono dipendere esclusivamente dall'orientamento sessuale dei genitori;

la Corte europea, nel tracciare un possibile percorso, ha specificato che «il diritto al rispetto della vita privata del minore ai sensi dell'art. 8 CEDU non richiede che questo riconoscimento venga fatto tramite la trascrizione sui registri di stato civile dell'atto di nascita legalmente stabilita all'estero; può essere fatto con altri mezzi, come ad esempio l'adozione del minore da parte del genitore intenzionale, purché le condizioni previste dalla legge nazionale ne garantiscano l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del figlio;

occorre prevedere adeguati strumenti di tutela al fine di equiparare, sotto il profilo dei diritti, la posizione giuridica del figlio nato da maternità surrogata all'estero (così come di quello concepito all'estero tramite tecni-

che di fecondazione assistita eterologa), a quella del figlio naturale, al pari di quanto avvenuto rispetto ai figli legittimi;

la Corte Costituzionale (sent. 33/2021) ha esortato il legislatore ad intervenire su questa delicata materia, in quanto attiene alle competenze proprie di quest'ultimo, in qualità di interprete del comune sentire della collettività nazionale in un determinato momento storico. Come indicato dalla stessa Consulta, lo strumento più idoneo per riconoscere un adeguato livello di tutela al minore nei suddetti casi sarebbe l'adozione ordinaria, come disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, considerando i limiti già rilevati dalla medesima Corte rispetto all'adozione in casi particolari, ex art. 44 della testé richiamata legge;

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire il riconoscimento giuridico dello *status filiationis* del minore nato da gestazione per altri all'estero o concepito all'estero da fecondazione assistita di tipo eterologo, attraverso l'estensione anche a questi casi della procedura di adozione, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con modalità tali da garantirne l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del figlio.

G1.101

MAIORINO, CASTELLONE, BILOTTI, LOPREIATO, PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premessi che:

come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano.

Molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

la minaccia di una sanzione penale "universale" potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

il 10 aprile 2019, la *Grande Chambre* della Corte di Strasburgo, in sede di «Parere consultivo sul riconoscimento nel diritto nazionale di una relazione di filiazione tra un bambino nato in gestazione per altri praticata all'estero e la madre dell'intenzione» (P16-2018-001), ha ricordato come sia fondamentale focalizzarsi sul supremo interesse del minore, prescindendo da ogni altra circostanza.

Nello specifico, prendendo atto della comune volontà di scoraggiare abusi e commercializzazioni di sorta rispetto alla gestazione per altri e fecondazione assistita eterologa, rileva come le incertezze che ne derivano influiscano negativamente non solo sulla privacy del minore, ma anche sui suoi diritti ad un'identità sociale, successori ed a conoscere le proprie origini. Con la Sentenza n. 33 del 2021 la Corte Costituzionale ha mosso un importante monito al legislatore circa la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela nei confronti del minore nato al di fuori delle ipotesi consentite dal nostro ordinamento, come a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita avvenute all'estero o di gestazione per altri. La giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, consentito di recente alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero, già attributivi secondo la legislazione straniera, di uno *status filiationis* rispetto a due genitori del medesimo sesso (nella specie due madri), che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia, ciò non ha riguardato anche il diverso caso di figlio concepito all'estero ma nato in Italia da tecniche di procreazione medicalmente assistita, né da maternità surrogata praticata all'estero (Cass. Civ. 7668/2020, conf. 23319/2021).

Sebbene, come noto, la legge n. 40 del 2004 vieti sia la possibilità per le coppie omosessuali di accedere a tecniche di fecondazione medicalmen-

te assistita (sanzionando l'eventuale inosservanza con una cospicua sanzione amministrativa), sia il ricorso alla maternità surrogata (di rilievo penale), non può non tenersi conto della necessità di assicurare tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia, che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla *lex loci*, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Occorre, in altri termini, separare la fattispecie illecita dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e in particolare su chi ne sia stato in qualche modo vittima.

Come ribadito anche nella recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 33/2021), "indiscutibile" è l'interesse del minore a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari -; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601);

la Corte Costituzionale, nell'individuare possibili soluzioni, ha messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati (Corte Cost. 33/2021). Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso - stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 330 cod. civ. - se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore "biologico" (art. 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il minore finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita. Secondo il giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione "celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino".

Ogni soluzione, quindi, che non dovesse offrire al minore alcuna chance di un tale riconoscimento, sia pure ex post e in esito a una verifica in

concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità, alla luce dell'art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» (*lien de filiation*) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza *Menesson c. Francia*,; sentenza *D. c. Francia*);

come rilevato dalla medesima Corte Costituzionale, il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, in quanto interprete della collettività nazionale.

Impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre una specifica procedura di riconoscimento dello *status filiationis* del concepito da tecniche di procreazione medicalmente assistita e del figlio nato da gestazione per altri all'estero - purché nel rispetto delle normative vigenti nei Paesi in cui sono state effettuate - attraverso una procedura giudiziale che produca gli stessi effetti della sentenza di adozione ordinaria, garantendo da un lato, tutela al figlio nato da tali pratiche, attraverso un procedimento che presupponga un accertamento giudiziario *ex post* e celere, dall'altro, l'accertamento in concreto della corrispondenza agli interessi del minore.

G1.102

MAIORINO, CASTELLONE, BILOTTI, LOPREIATO, PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premessi che:

come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di

gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità e` punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano.

Molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia cioè che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

la minaccia di una sanzione penale "universale" potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

la più recente giurisprudenza ammette, a determinate condizioni, la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero di un minore nato da tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, che riporti l'indicazione di due genitori dello stesso sesso, nella specie di due madri, nonostante l'assenza di un legame biologico con il genitore intenzionale munito della cittadinanza italiana. Tale limitazione alla coppia di due donne si giustifica con la circostanza che il divieto di fecondazione assistita di tipo eterologo da parte di due donne costituisce espressione di un principio di ordine pubblico "internazionale". Le stesse, infatti, non sono costrette a ricorrere alla pratica della surrogazione di maternità, potendo una delle due, portare intraprendere una gravidanza.

Il distinguo si basa, infatti, sulla diversa nozione di ordine pubblico "nazionale" e "internazionale". La seconda, avendo una portata più limitata, non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento.

Le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004, come ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n. 23319/2021), "costituiscono espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di apprezzamento di cui il legislatore dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante

nell'ordinamento interno, non è di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell'ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni".

La nozione di ordine pubblico rilevante (ai fini degli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995), prevede infatti che la compatibilità dell'atto o del provvedimento straniero con l'ordinamento italiano debba essere "valutata alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, nonché del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria".

Impegna il Governo

Ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre strumenti normativi volti a consentire la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita, in recepimento della più recente prassi giurisprudenziale ed in conformità all'interesse supremo del minore.

G1.103

GASPARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);

la modifica ha il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero,

impegna il Governo:

a valutare che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, siano obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente.

G1.104

SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge pone sotto la giurisdizione italiana le condotte compiute dai cittadini italiani che hanno commesso il delitto di surrogazione di maternità in territorio estero, prevedendo che in caso di accertamento del reato venga applicata la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

con la recente sentenza della Corte EDU n. 239 del 31 agosto 2023, l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della CEDU dopo che diversi tribunali italiani hanno rifiutato la trascrizione dell'atto di nascita di una bambina nata in Ucraina a seguito della pratica della gestazione per altri (GPA) con la motivazione che tale trascrizione sarebbe stata contraria all'ordine pubblico;

la suddetta sentenza della Corte EDU ha sancito che la bambina di 4 anni è stata "tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale" non avendo accesso né ai documenti d'identità, né alla tessera sanitaria, o l'accesso alla sanità e istruzione pubblica a causa della venuta meno da parte delle autorità italiane nel garantire il diritto della minore al rispetto della sua vita privata;

è del tutto inaccettabile che ai genitori di bambini nati all'estero tramite la gestazione per altri (GPA), ma che vivono in Italia, non sia consentito di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del figlio negando così i loro diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione, alla sanità e di godere appieno delle tutele familiari indispensabili nella crescita e sviluppo di un bambino;

fermo restando l'introduzione del reato previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, è necessario e doveroso che si introducano in parallelo misure che consentano la trascrizione dei bambini nati dalla surrogazione di maternità all'estero, per evitare che nel nostro Paese vi siano bambini privati di alcun tipo di tutela relegandoli a diventare cittadini "invisibili" e negando loro l'affettività e le tutele indispensabili per il proprio sviluppo;

è indispensabile, quindi, assicurare ogni forma di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi del minore, senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale;

impegna il Governo:

a promuovere misure che garantiscano la trascrizione dei certificati di nascita presso i registri dello Stato civile al fine di consentire a tali bambini di godere appieno dei diritti fondamentali dell'istruzione, della salute e senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore

G1.105

MAIORINO, CASTELLONE, BILOTTI, LOPREIATO, PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premessi che:

la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;
- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

Originariamente il testo base adottato dalla Commissione in sede referente non chiariva se tale punibilità dovesse riguardare i soli cittadini italiani o, per assurdo, anche i cittadini stranieri; successivamente, nel corso dell'esame in sede referente, con l'approvazione dell'unico emendamento, la punibilità per i fatti commessi all'estero è stata circoscritta al cittadino italiano e secondo la legge italiana;

la proposta in esame non si preoccupa di chiarire gli aspetti relativi a quali norme applicare per l'accertamento e il riconoscimento della filiazione sul piano transnazionale, riconoscimento che pure dovrebbe esserci nel superiore interesse del minore e nel pieno rispetto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come ribadito con chiarezza dalla giurisprudenza, anche costituzionale;

tra i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, che il provvedimento all'esame gravemente sacrifica, rileva:

- il diritto di non discriminazione e quindi una piena garanzia dei diritti a prescindere dalla condizione dei genitori, dei rappresentanti legali, dalla nascita o da ogni altra circostanza.

- il diritto all'identità:

- il diritto alla vita privata e familiare;

- il diritto all'ascolto e ad esprimere la propria opinione;

impegna il Governo:

ad attivarsi con ogni strumento utile affinché, nel superiore interesse del minore, siano salvaguardati il diritto di non discriminazione e quindi una piena garanzia dei diritti a prescindere dalla condizione dei genitori, dei rappresentanti legali, dalla nascita o da ogni altra circostanza.

G1.106

CASTELLONE, MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO, PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

la proposta di legge in esame lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale, che dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Invero, l'incertezza giuridica che deriva dalla mancanza del riconoscimento dello *status filiationis* del minore, secondo la Corte di Strasburgo,

costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della sua vita privata, con conseguente violazione dell'art. 8 della CEDU, in quanto gli interessi del nato non possono dipendere esclusivamente dall'orientamento sessuale dei genitori;

anche sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali della Consulta, ne deriva, che l'interesse superiore del minore non può che assurgere, in generale, a principio fondamentale che deve guidare il legislatore rispetto al suo delicato compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela dei singoli, in quanto interprete della collettività nazionale;

negli stessi termini, la Corte di Strasburgo ha chiarito come il parametro del preminente interesse del minore vada applicato in tutte le decisioni relative ai fanciulli (art. 3 par. 1 convenzione di New York), e questo anche a tutela della sua identità personale e sociale, di cui la filiazione è un aspetto essenziale (Corte EDU Mikulic / Croazia 7 febbraio 2002).

È stata ripetutamente messa in luce dalla giurisprudenza di legittimità la non incidenza dell'orientamento sessuale dei componenti la coppia sull'idoneità all'assunzione della responsabilità genitoriale ed è stato escluso che l'orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo consorte possa comportare di per sé una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell'interesse del minorenne (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962, Cass. Civ. sent. n. 221 del 2019, sent. n. 19599/2016; n. 12962/2016; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601).

Nel 2019, per la prima volta, la Corte di Cassazione ha aperto alla possibilità di adozione per single e coppie omosessuali, attraverso la procedura di adozione in casi particolari. L'ordinanza n. 17100 depositata il 26 giugno 2019, segna, invero, un'inedita svolta in materia di adozioni di minori, da quel momento consentita anche a persone singole e a coppie di fatto, anche qualora l'adottante sia di età piuttosto avanzata o il minore sia affetto da grave handicap. In detta sede la Suprema Corte ha sancito che il criterio per assegnare un minore in adozione è il benessere del bambino, e che il fatto che un genitore sia in coppia, o la sua giovane età, non sono rilevanti purché sia preservato l'interesse preminente del minore;

la Corte Costituzionale (sent. n. 33/2021) - di recente intervenuta sul tema del riconoscimento dello *status filiationis* ai figli concepiti o nati tramite tecniche di gestazione per altri o fecondazione assistita di tipo eterologo - ha ribadito come sia "indiscutibile" l'interesse del minore a che i legami familiari abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari -; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone

dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale.

Nella medesima pronuncia, il Giudice delle Leggi ha - tuttavia - messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati. Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso - stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 330 cod. civ. - se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri.

Secondo il giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione "celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino".

Sarebbe opportuno predisporre un sistema di norme che stabiliscano per tutte le coppie i medesimi requisiti e gli stessi effetti in materia di adozione;

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire anche alle coppie dello stesso sesso la facoltà di accedere alla procedura di adozione, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con modalità tali da garantirne l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del figlio, considerando i limiti derivanti dall'adozione in casi particolari, come di recente rilevati dalla Consulta nella pronuncia n. 33 del 2021.

G1.107

CASTELLONE, MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO, PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premessi che:

secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano; in realtà, come evidenziato anche dall'associazione Coscioni nel corso dell'au-

dizione, il testo base adottato si riferisce anche alla fecondazione eterologa punendone "la commercializzazione" dei gameti;

più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

Il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

richiamando la direttiva 2004/23/CEI, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (art. 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione»;

l'estensione all'estero della fattispecie punibile relativa al commercio dei gameti e degli embrioni ostacolerebbe di fatto la fecondazione eterologa poiché in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

più in particolare si evidenzia che oltre il 90% dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le

donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95% del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78%, Danimarca per il 19,31%, Svizzera al 17,73%, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25%, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80%, Grecia per il 7,82%, Svizzera 0,33% e Gran Bretagna 0,05%;

la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla "completa mancanza" in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti "e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico"; nel documento si spiega, ad esempio, come nei paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di PMA, "ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere";

sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato Regione ha proposto: 1) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; 2) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee, 3) individuazione di forme di ristoro per le donazioni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni strumento utile al fine di scongiurare che la fecondazione eterologa sia limitata o circoscritta per effetto della norma in esame, consentendo di accedere alla donazione dei gameti anche quando la stessa preveda forme di ristoro e rimborso spese.

G1.108

CASTELLONE, MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO, PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premessi che:

secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano; in realtà, come evidenziato anche dall'associazione Coscioni nel corso dell'audizione, il testo base adottato si riferisce anche alla fecondazione eterologa punendone "la commercializzazione" dei gameti;

più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;
- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

Il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

richiamando la direttiva 2004/23/CEI, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (art. 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione»;

l'estensione all'estero della fattispecie punibile relativa al commercio dei gameti e degli embrioni ostacolerebbe di fatto la fecondazione eterologa poiché in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

più in particolare si evidenzia che oltre il 90% dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95% del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78%, Danimarca per il 19,31%, Svizzera al 17,73%, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25%, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80%, Grecia per il 7,82%, Svizzera 0,33% e Gran Bretagna 0,05%;

la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla "completa mancanza" in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti "e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico"; nel documento si spiega, ad esempio, come nei paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di PMA, "ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere";

sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato Regione ha proposto: 1) organizzazione di adeguate e mirate campagne di co-

municazione; 2) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee, 3) individuazione di forme di ristoro per le donazioni;

impegna il Governo:

ad organizzare adeguate e mirate campagne di comunicazione al fine di incentivare la donazione dei gameti nel nostro Paese.

G1.109

MAIORINO, CASTELLONE, BILOTTI, LOPREIATO, PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premessi che:

secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano; in realtà, come evidenziato anche dall'associazione Coscioni nel corso dell'audizione, il testo base adottato si riferisce anche alla fecondazione eterologa punendone "la commercializzazione" dei gameti;

originariamente il testo base non chiariva se tale punibilità dovesse riguardare i soli cittadini italiani o, per assurdo, anche i cittadini stranieri; successivamente, nel corso dell'esame in sede referente, con l'approvazione dell'unico emendamento, la punibilità per i fatti commessi all'estero è stata circoscritta al cittadino italiano e secondo la legge italiana;

più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando

tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

richiamando la direttiva 2004/23/CEI, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (art. 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione»;

l'estensione all'estero della fattispecie punibile relativa al commercio dei gameti e degli embrioni ostacolerebbe di fatto la fecondazione eterologa poiché in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

più in particolare si evidenzia che oltre il 90% dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95% del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78%, Danimarca per il 19,31%, Svizzera al 17,73%, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25%, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80%, Grecia per il 7,82%, Svizzera 0,33% e Gran Bretagna 0,05%;

la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla "completa mancanza" in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti "e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico"; nel documento si spiega, ad esempio, come nei paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma

di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di PMA, "ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere";

sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato Regione ha proposto: 1) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; 2) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee, 3) individuazione di forme di ristoro per le donazioni;

impegna il Governo:

ad effettuare un'attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee.

EMENDAMENTO

1.0.1

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela degli interessi dei minori)

1. Dall'attuazione della presente legge non può in ogni caso derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore.

2. Sono garantiti, in ogni caso, gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto, cui è attribuita la responsabilità genitoriale.»
